C O M U N E D I M A R T E L L A G O
c . a . p . 30030 Città Metropolitana di Venezia Cod. Fisc. 82003170279

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16/09/2026)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 – Competenze	4
Articolo 3 – Responsabilità	4
CAPO II – CIMITERI	5
Articolo 4 – Cimiteri comunali	5
Articolo 5 – Organizzazione dei cimiteri	5
Articolo 6 – Piano regolatore cimiteriale	5
Articolo 7 – Depositi di osservazione ed obitori	6
Articolo 8 – Ammissione nei cimiteri	7
Articolo 9 – Sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	7
CAPO III – NORME E COMPORTAMENTI NEI CIMITERI	7
Articolo 10 – Orario	7
Articolo 11 – Disciplina dell'ingresso	7
Articolo 12 – *ABROGATO*	7
Articolo 13 – Riti funebri	8
Articolo 14 – Epigrafi, fiori e ornamenti	8
Articolo 15 – Manufatti indecorosi o pericolosi	8
CAPO IV – FERETRI	9
Articolo 16 – Deposizione della salma nel feretro	9
Articolo 17 – Verifica e chiusura feretri	9
Articolo 18 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	10
Articolo 19 – Trasporto funebre	10
Articolo 20 – Norme generali per i trasporti	10
Articolo 21 – Riti religiosi	11
Articolo 22 – Trasferimento di salme senza funerale	11
Articolo 23 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività	11
Articolo 24 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	11
Articolo 25 – Trasporti all'estero o dall'estero	12
Articolo 26 – Trasporto di ceneri e resti	12
TITOLO II – SEPOLTURE E CREMAZIONI	**PAG.**
CAPO I – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	12
Articolo 27 – Inumazione ordinaria	12
Articolo 28 – Inumazione straordinaria	13
Articolo 29 – Cippo per campi comuni "all'inglese"	13
Articolo 30 – Lapidi per campi comuni	13
Articolo 31 – Collocazione cassette di resti ossei o urne cinerarie in sepolture ad inumazione	13
Articolo 32 – Tumulazione	14
CAPO II – ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI	14
Articolo 33 – Esumazioni ordinarie	14
Articolo 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie	14
Articolo 35 – Esumazioni straordinarie	15
Articolo 36 – Estumulazioni ordinarie	15
Articolo 37 – Estumulazioni straordinarie	15
CAPO III – CREMAZIONI, URNE E CENERI	16
Articolo 38 – Autorizzazione alla cremazione	16
Articolo 39 – Urna cineraria	16

Articolo 40 – Dispersione delle ceneri 16
Articolo 41 – Affidamento dell'urna cineraria 17

TITOLO III – CONCESSIONI	PAG.

CAPO I – DISCIPLINA 17
Articolo 42 – Concessioni 17
Articolo 43 – Durata e ordine delle concessioni 18
Articolo 44 – Concessione provvisoria 18
Articolo 45 – Modalità di concessione di loculi, ossari e cinerari 18
Articolo 46 – Diritto d'uso e *ius sepulchri* nelle sepolture private 19
CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE 19
Articolo 47 – Decesso del concessionario e subentro 19
Articolo 48 – Rinuncia a concessione di aree 19
Articolo 49 – Rinuncia alla concessione di sepolture individuali 20
Articolo 50 – Sepolture private a tumulazioni pregresse 20
CAPO III – REVOCA E DECADENZA 20
Articolo 51 – Revoca 20
Articolo 52 – Decadenza 20
Articolo 53 – Provvedimenti conseguenti la decadenza 21

TITOLO IV – LAVORI E IMPRESE	PAG.

CAPO I – TITOLI ABILITATIVI E RESPONSABILITA' 21
Articolo 54 – Costruzione dell'opera – Titolo abilitativo 21
Articolo 55 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private 21
Articolo 56 – Lavori privati all'interno dei cimiteri 22
Articolo 57 – Vigilanza 22
Articolo 58 – Responsabilità esecuzione opere 22
CAPO II – IMPRESE, LAVORI E MATERIALI 23
Articolo 59 – Manutenzione 23
Articolo 60 – Recinzione aree – Materiali di scavo 23
Articolo 61 – Introduzione e deposito di materiali 23
Articolo 62 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare 23
Articolo 63 – Disponibilità dei materiali 24
Articolo 64 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 24
Articolo 65 – Orario di lavoro 24
Articolo 66 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 24

TITOLO V – TARIFFE E DISPOSIZIONI FINALI	PAG.

CAPO I – TARIFFE E RIMBORSI 25
Articolo 67 – Tariffe 25
Articolo 68 – Rimborso tariffe 25
Articolo 69 – Rimborsi a seguito di estumulazione straordinaria 25
Articolo 70 – Rimborso a seguito di rinuncia di concessioni di loculi, ossari o cinerari 25
Articolo 71 – Rimborso per rinuncia della concessione di aree cimiteriali per tombe di famiglia 26
Articolo 72 – Servizi gratuiti 26
Articolo 73 – Indigenza e disinteresse 26
CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI 27
Articolo 74 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento 27
Articolo 75 – Cautele 27
Articolo 76 – Disciplina delle concessioni pregresse 27
Articolo 77 – Norma finale e di rinvio 27

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al DPR 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 130 del 2001, alla legge 182 del 2025, alla L.R. n. 18 del 04/03/2010 "Norme in materia funeraria", nonché delle disposizioni del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), del Codice civile e del D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali.
2. Per servizi cimiteriali devono intendersi quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Gestione del Territorio, per la parte tecnica gestionale e progettuale (da ora in poi Responsabile dell'Ufficio Tecnico), il Responsabile del Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico per l'assegnazione delle concessioni cimiteriali e per tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento (da ora in poi Responsabile del Servizio) e l'Ufficiale dello Stato Civile per tutte le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
4. È demandata ai Responsabili di cui al comma 3 la predisposizione dei processi e della modulistica atta a dare attuazione al presente Regolamento.

Articolo 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non incaricate o per utilizzo di strumenti o attrezzi in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a persone o a cose di proprietà comunale o di terzi ne risponde sia civilmente che penalmente.
3. La presenza di eventuali animali d'affezione non deve incidere su rispetto e sicurezza dei visitatori, né su decoro, pulizia e tranquillità dei cimiteri, in caso contrario ne risponde il detentore.

CAPO II
CIMITERI

Articolo 4
Cimiteri comunali

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Martellago provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Martellago e nel Cimitero Comunale di Maerne.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e degli articoli 42 e 43 della Legge Regionale 18/2010.

Articolo 5
Organizzazione dei cimiteri

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 27.

Articolo 6
Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture nel rispetto delle norme previste in materia dal DPR 285/1990 e dalla legge regionale 18/2010.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale e per famiglie;
c) tumulazioni individuali (loculi);

d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
e) cellette ossario;
f) nicchie cinerarie;
g) ossario comune;
h) cinerario comune;
i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
j) locali per il personale di custodia;
k) obitorio;
l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

9. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

10. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Articolo 7
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Comune o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. n. 285/1990.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 18/2010.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 8
Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali sono sepolti i deceduti:
a) nel territorio del Comune;
b) residenti o iscritti AIRE nel Comune;
c) nati nel Comune;
d) aventi diritto in sepoltura privata;
e) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 285/1990 i cui genitori sono residenti nel Comune;
f) già residenti nel Comune, dal quale hanno trasferito la residenza presso strutture socio-assistenziali;
g) residenti nel Comune per almeno 25 anni continuativi;
h) residenti in località territorialmente comprese nelle Parrocchie del Comune, previa attestazione del Parroco competente.

Articolo 9
Sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali fosse nei campi comuni, loculi, ossari, cinerari, aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme, ceneri o resti di "cittadini illustri o benemeriti" che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi all'umanità.

CAPO III
NORME E COMPORTAMENTI NEI CIMITERI

Articolo 10
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata all'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Articolo 11
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si entra a piedi.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico può rilasciare speciali permessi per accedere a mezzo di veicoli per comprovati motivi di salute, condizione di disabilità o altre motivate condizioni.
3. L'accesso con veicoli è consentito:
- alle agenzie funebri, limitatamente al tempo necessario per le operazioni autorizzate;
- alle imprese precedentemente autorizzate ad eseguire lavori all'interno del cimitero;
- ai veicoli di proprietà comunale e del custode.

Articolo 12
ABROGATO

Articolo 13
Riti funebri

1. E' consentita la celebrazione di riti funebri civili o religiosi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, all'interno del cimitero o in altri luoghi individuati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 14
Epigrafi, fiori e ornamenti

1. E' consentita l'apposizione di croci, monumenti, ricordi, simboli, vasi per fiori, purché entro i limiti delle tombe o lapidi.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti.
3. È consentito il collocamento di piante, avendo cura che le stesse non superino l'altezza di un metro o che non invadano i passaggi attigui.
4. Qualora le piante non rispettino i limiti dimensionali o le condizioni sopra indicate, saranno fatte rimuovere dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. Nel caso non vi provvedano i familiari ad essi saranno addebitate le relative spese.

Articolo 15
Manufatti indecorosi o pericolosi

1. I monumenti, le lapidi, i copritomba e i manufatti indecorosi o pericolosi dovranno essere rimossi dai familiari a loro spese.

CAPO IV
FERETRI

Articolo 16
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 17
Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e al tipo di sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 18
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 17.
5. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà

essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
8. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
10. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
12. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Capo V
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 19
Trasporto funebre

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Articolo 20
Norme generali per i trasporti

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 18.
3. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da altri in relazione alla destinazione.
5. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.

6. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 21
Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 22
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 23
Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 7, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' A.S.L dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 24
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

4. Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'articolo 23 del presente regolamento.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 25
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interno, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla legge regionale Veneto n. 18/2010, articolo 26.

Articolo 26
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 39.

TITOLO II
SEPOLTURE E CREMAZIONI

Capo I
Inumazioni e tumulazioni

Articolo 27
Inumazione ordinaria

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. I campi ad inumazione saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Il dimensionamento delle fosse dovrà tener conto di quanto previsto dal DPR 285/1990.
4. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi a ciò destinati, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

5. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura (campo indecomposti) per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 28
Inumazione straordinaria

1. Le inumazioni sono straordinarie quando richieste dai privati per trasferimento del feretro da tomba di famiglia o loculo o da precedente inumazione nel rispetto del DPR 285/90.

Articolo 29
Cippo per campi comuni "all'inglese"

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione "all'inglese" è contraddistinta da prato verde e da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Dimensioni e tipologia potranno essere stabilite dal Responsabile dell'ufficio tecnico.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura dei familiari, la fotografia del defunto ed indicato almeno il nome e il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. Nelle fosse dei campi comuni, tranne nei casi previsti dall'articolo 30 del presente regolamento, non è consentita l'installazione di alcun monumento, lapide, copertina o cordonata di marmo o altro.

Articolo 30
Lapidi per campi comuni

1. Sulle fosse dei campi comuni, diversi da quelli "all'inglese" di cui all'articolo 29, è permesso il collocamento di lapidi in legno, metallo, cemento, pietra o marmo previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico e pagamento della relativa tariffa.

Articolo 31
Collocazione cassette di resti ossei o urne cinerarie in sepolture ad inumazione

1. È consentita, fino alla scadenza della sepoltura primaria e previo pagamento di apposita tariffa, la collocazione di una cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria in una sepoltura ad inumazione, purché occupata dal cadavere del coniuge o dell'unito civilmente, o del convivente di fatto, o di un ascendente o discendente o del fratello o sorella.
2. La richiesta dovrà essere presentata del coniuge o, in difetto, del/i parente/i più prossimo/i di entrambi i deceduti.
3. Previa verifica della fattibilità dell'operazione da parte del custode del Cimitero la cassetta di zinco di resti ossei (di dimensioni: lunghezza 55 cm – altezza 25 cm – larghezza 25 cm) o l'urna cineraria (di dimensioni: altezza 25 cm – diametro 16 cm), quest'ultima posta dentro ad un pozzetto di plastica (di dimensioni 30 cm x 30 cm), potrà essere alternativamente:

1) interrata nella fossa ad una profondità di 60 cm circa. La rimozione o spostamento dell'eventuale lapide soprastante la tomba e/o lo scavo del terreno saranno effettuati a cura del custode. Al termine dell'operazione d'interramento il custode provvederà a ripristinare la copertura della fossa. Il ricollocamento delle eventuali piante, fiori, foto e/o altri suppellettili sarà a cura dei familiari.
2) apposta sopra la lapide della sepoltura ad inumazione inserita in un manufatto chiuso in ogni lato in pietra, granito, marmo, travertino purché ancorato in maniera inamovibile alla lapide copri tomba, con sporgenza verticale non superiore a 70 cm dalla stessa.

4. L'operazione di cui al punto 1) non può essere effettuata prima di due anni dal decesso della salma inumata, se la morte è stata causata da malattia infettivo-diffusiva.

Articolo 32
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, ossari. cinerari o tombe di famiglia.
2. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, o nell'ossario o cinerario è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali, in relazione alla capienza.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capo II
Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 33
Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.
2. Nel caso di non completa mineralizzazione dei resti mortali, su istanza dei familiari di cui alla lettera b), numero 3) dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 o d'ufficio, è disposto il loro trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile, oppure la loro cremazione, per la quale non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.
3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
4. I resti ossei o le ceneri derivanti dalle operazioni di esumazione, in assenza di diversa disposizione da parte dei familiari, verranno dispersi rispettivamente nell'ossario o nel cinerario comune.
5. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Articolo 34
Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie

1. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie programmate con ordinanza dovranno essere rese note mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e avvisi da esporre in cimitero, per almeno 30 giorni; può essere anche disposta comunicazione ad hoc ai familiari quando siano conosciuti o facilmente conoscibili.
2. I soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio on line, dovranno effettuare le comunicazioni sulla nuova sistemazione dei resti in relazione a quanto indicato nelle affissioni di cui al precedente comma. In caso di assenza di comunicazione da parte dei familiari nei termini il Comune può agire d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'articolo 33.

Articolo 35
Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza a richiesta dei familiari o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento in altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Nel caso di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall' A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Articolo 36
Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura dell'elenco delle concessioni di loculi/ossari/cinerari scadenti l'anno successivo.
3. Le estumulazioni ordinarie di cui al comma precedente avvengono a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione stabilita con ordinanza.
4. Le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione dei resti mortali su istanza dei familiari di cui alla lettera b), numero 3) dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 o d'ufficio si dispone il trasferimento nel campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile oppure la cremazione, per la quale non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.
6. Il personale che esegue l'estumulazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. I resti ossei o le ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione, in assenza di diversa disposizione da parte dei familiari, verranno dispersi rispettivamente nell'ossario o nel cinerario comune.
8. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Articolo 37
Estumulazioni straordinarie

1. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione a richiesta dei familiari per trasferimento del feretro in altra sepoltura o per cremazione o su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Capo III
Cremazioni, urne e ceneri

Articolo 38
Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'articolo 3 della legge n. 130/2001 e dell'articolo 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di ultima sepoltura, a richiesta dei familiari o di loro incaricato.

Articolo 39
Urna cineraria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. L'urna cineraria può essere tumulata, sia o meno presente un feretro, in un loculo, in un ossario o cinerario.

Articolo 40
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'articolo 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alla legge regionale del Veneto n. 18/2010, articolo 50.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi previo nulla osta rilasciato dall'ufficio comunale competente:
a) in natura, in uno o più siti individuati dalla Giunta Comunale, a oltre 100 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^ n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale, Giardino del Ricordo, individuata dal piano regolatore cimiteriale, può essere eseguita dal personale cimiteriale.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 41
Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna deve essere autorizzato dal responsabile del servizio o suo delegato. Essa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'articolo 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alla legge regionale del Veneto n. 18/2010, articolo 50.
2. L'urna dovrà essere preferibilmente conservata in un luogo confinato idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione. L'urna dovrà essere posta all'interno dell'abitazione principale.
3. L'urna destinata alla raccolta delle ceneri dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" o successiva normativa vigente.
4. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione di affidamento oppure dovranno chiedere una nuova forma di sepoltura secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'affidamento dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
6. L'affidamento dell'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
7. Dalla richiesta dovranno risultare:
a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
c) l'impegno da parte dell'affidatario:
1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
Disciplina

Articolo 42
Concessioni

1. Le aree cimiteriali sono concesse per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie. L'individuazione e la superficie dei lotti e le dimensioni e caratteristiche delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
2. La concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguarda sepolture individuali (loculi, ossari e cinerari).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e non può essere trasferita a terzi.

Articolo 43
Durata e ordine delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata delle concessioni è fissata in:
a) 99 anni per le aree destinate alle tombe di famiglia;
b) 30 anni per gli ossari;
c) 30 anni per i loculi;
d) 30 anni per i cinerari.
3. La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo atto e deve contenere le generalità dei defunti o i criteri per individuarli.
4. Le concessioni di loculi, ossari o cinerari possono essere rinnovate per 20 anni su specifica domanda.
5. Le concessioni sono assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze.
6. Decorsi 50 anni di concessione di loculi, ossari e cinerari previo pagamento della tariffa vigente al momento dell'istanza è consentita una nuova assegnazione a 30 anni.

Articolo 44
Concessione provvisoria

1. E' consentita la concessione per un massimo di tre anni e per non meno di un anno di un loculo o un ossario o un cinerario, individuato dal Responsabile del Servizio, quando:
a) il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, debba edificare la tomba di famiglia;
b) si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria e/o interventi di restauro e/o di risanamento conservativo come definiti dall'art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 di tombe di famiglia;
2. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a proprie spese alla estumulazione del feretro ad essa vi provvederà il Comune che inumerà la salma addebitando al richiedente le spese sostenute.

Articolo 45
Modalità di concessione di loculi, ossari e cinerari

1. L'assegnazione in concessione di loculi, ossari o cinerari avviene in ordine progressivo, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto senza soluzione di continuità, nelle facciate dei blocchi disponibili.
2. L'assegnazione di loculi, ossari o cinerari liberati a seguito di estumulazione avviene con il criterio di cui al comma precedente previa puntuale individuazione degli stessi con formale atto ricognitivo del Responsabile del Servizio.
3. I loculi, ossari o cinerari si concedono per un defunto, su istanza scritta da presentarsi entro 10 giorni dall'autorizzazione alla cremazione/permesso di seppellimento, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, quando si tratta di prima sepoltura.
4. Gli ossari e i cinerari possono altresì concedersi in presenza di resti ossei e di ceneri risultanti dalle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria. L'assegnazione in tale caso avviene secondo l'ordine cronologico di esecuzione delle esumazioni/estumulazioni con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Loculi di quinta fila o ossari/cinerari di ultima fila, se posti in blocchi aventi più di otto file, possono essere assegnati in concessione anche nei seguenti casi:
- il richiedente beneficiario ha età superiore a 80 anni;
- le salme, i resti mortali o le ceneri provengano da altra sepoltura o da affidamento in abitazione;

- l'istanza è stata presentata oltre i 10 giorni dall'autorizzazione alla cremazione/permesso di seppellimento;
- si tratti di salme/resti mortali non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 8.

6. E' consentita la concessione di un loculo al coniuge superstite di età superiore a 80 anni. In tal caso il loculo da assegnare, se disponibile, sarà quello immediatamente successivo in senso verticale e, limitatamente all'ultima fila, quello a fianco in senso orizzontale, del loculo assegnato al coniuge deceduto.
7. Il concessionario, o avente titolo, di loculo o ossario può, previa rinuncia della concessione originaria perpetua o a 99 anni, ottenerne una nuova di durata trentennale per tumulare una salma o resti mortali diversi da quelli originari. Tale possibilità è consentita per un'unica volta.

Articolo 46
Diritto d'uso e *ius sepulchri* nelle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture a sistema di tumulazione per famiglie è riservato alla persona del concessionario e ai familiari fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
– ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
– fratelli e sorelle e loro discendenti;
– coniuge o unito civilmente e affini entro il 2° grado;
– generi e nuore;
– conviventi del concessionario.
3. Nell'atto di concessione il concessionario può indicare anche soggetti estranei alla famiglia tra i titolari dello *ius sepulchri*.
4. Nella tomba di famiglia è consentita la tumulazione temporanea di salma o di resti mortali di persona non indicata nell'atto di concessione.
5. L'uso della concessione trova i suoi limiti nell'atto e nel presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Capo II
Subentri e Rinunce

Articolo 47
Decesso del concessionario e subentro

1. In caso di decesso del concessionario il subentro nella titolarità della concessione avviene automaticamente a favore degli eredi o degli aventi causa, senza necessità di stipula di un nuovo atto concessorio né di formale voltura o cambio di intestazione.
2. Gli aventi titolo esercitano congiuntamente o disgiuntamente i diritti e assumono solidalmente gli obblighi derivanti dalla concessione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti.

Articolo 48
Rinuncia a concessione di aree

1. Il concessionario di un'area cimiteriale concessa per la costruzione di una tomba di famiglia può rinunciare alla concessione esclusivamente quando l'area non risulti utilizzata per la tumulazione di feretri, cassette ossario, urne cinerarie o altri aventi titolo alla sepoltura.
2. La rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal concessionario o da tutti gli aventi diritto alla concessione.

3. L'accettazione della rinuncia comporta la retrocessione dell'area al patrimonio cimiteriale comunale, libera da persone e da vincoli, con conseguente estinzione della concessione.
4. Le opere realizzate sull'area oggetto di rinuncia, ove il Comune ne ravvisi l'interesse pubblico e ne accerti l'idoneità tecnica e strutturale, possono essere acquisite gratuitamente al patrimonio comunale senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun indennizzo ulteriore rispetto al rimborso disciplinato dall'articolo 71.
5. Qualora le opere esistenti non siano ritenute utilmente acquisibili, il Comune può prescrivere al rinunciante la loro demolizione e la rimessa in pristino dell'area a propria cura e spese ovvero provvedervi direttamente, rivalendosi sui soggetti obbligati per le relative spese.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 49
Rinuncia alla concessione di sepolture individuali

1. La rinuncia alla concessione di loculi, ossari o cinerari è possibile nei casi di mancata occupazione degli stessi. In tale caso è riconosciuto un rimborso parziale della tariffa di concessione versata, con le modalità indicate nell'articolo 70.

Articolo 50
Sepolture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Capo III
Revoca e Decadenza

Articolo 51
Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ragioni di interesse pubblico.
2. Viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 52
Decadenza

1. La decadenza della concessione consegue al realizzarsi di uno dei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
c) quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione;
d) decorsi 60 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di loculo o ossario, mai occupato, avente decorrenza dalla data di tumulazione;
e) per estumulazione straordinaria di loculo o ossario o cinerario.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto c), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.
3. In casi di irreperibilità del concessionario o aventi titolo la diffida viene pubblicata all'albo pretorio per la durata di 60 giorni consecutivi.

Articolo 53
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Dichiarata la decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a), b) e c) del precedente articolo, il Responsabile del Servizio dispone l'eventuale traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può disporre la demolizione delle opere o il loro restauro, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO IV
LAVORI E IMPRESE

Capo I
Titoli abilitativi e responsabilità

Articolo 54
Costruzione dell'opera – Titolo abilitativo

1. Il concessionario è tenuto a presentare l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo al Servizio Edilizia Privata entro un anno dalla data di rilascio della concessione cimiteriale.
2. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza della concessione, salvo che il concessionario, presenti motivata istanza di proroga. La proroga può essere concessa esclusivamente per cause oggettive e documentate non imputabili al concessionario, quali, a titolo esemplificativo, gravi motivi di salute, sospensioni dei lavori disposte dall'autorità competente, eventi di forza maggiore o altre circostanze eccezionali che abbiano impedito il rispetto dei termini previsti.
3. Le opere dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data di efficacia del titolo abilitativo, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalla normativa edilizia vigente o eventuali proroghe regolarmente autorizzate.
4. A lavori ultimati e, comunque, prima dell'utilizzo del sepolcro, il concessionario dovrà presentare la Segnalazione Certificata per l'agibilità dell'opera, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché ogni altra documentazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente.

Articolo 55
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 56
Lavori privati all'interno dei cimiteri

1. L'esecuzione di interventi edilizi nei cimiteri, che non siano riservati al Comune o a ditte da esso incaricate, dovranno attuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a - gli interventi edilizi da parte di concessionari o altri aventi titolo sono soggetti al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dal D.P.R. 380/01 T.U. sull'edilizia e all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio qualora dovuto in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;
b - gli interventi edilizi da parte di privati nei campi comuni, loculi e ossari, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della ditta assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori qualora individuati.
2. Sono sempre ammessi, gli interventi in regime di attività edilizia libera di cui all'articolo 6 del D.P.R. 380/01, nonché le attività di riparazione, lucidatura dei rivestimenti, posa di croci e/o arredi religiosi, apertura/chiusura tombe…ecc, specificando, qualora individuata, la ditta incaricata nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 28 della Legge Regionale n. 18/2010.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Qualsiasi lavoro, in ogni caso, dovrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Articolo 57
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente vigila e controlla che l'attività, i servizi cimiteriali e l'esecuzione delle opere siano conformi alle leggi, al presente regolamento, ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 58
Responsabilità esecuzione opere

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Capo II
Imprese, lavori e materiali

Articolo 59
Manutenzione

1. La cura e la manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari o familiari dei defunti, per le parti da loro costruite o apposte. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 60
Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 61
Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 62
Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, indumenti, oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora i familiari presumano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 63
Disponibilità dei materiali

1. Gli oggetti materiali e le opere collocati sulle sepolture al momento delle esumazioni delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia; se non reclamati, rimangono nella disponibilità del Comune.

Articolo 64
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Articolo 66
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività estranee al servizio di competenza per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

TITOLO V
TARIFFE E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Tariffe e rimborsi

Articolo 67
Tariffe

1. Ciascun servizio cimiteriale è assoggettato al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, secondo la normativa vigente.
2. Le tariffe, arrotondate all'euro intero, per eccesso o per difetto, sono determinate e annualmente aggiornate dalla Giunta comunale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di servizi pubblici locali, degli equilibri di bilancio e dei principi di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità della gestione, tenendo conto dei costi effettivi del servizio, dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e di ogni altro elemento oggettivo ritenuto rilevante.
3. In assenza di un provvedimento di aggiornamento, restano in vigore le tariffe precedentemente approvate.
4. Il pagamento delle tariffe spetta ai parenti del defunto nel grado più prossimo, in termini di solidarietà, se sono più di uno. L'Amministrazione potrà rivolgersi per ottenere il pagamento anche ad uno soltanto di essi il quale potrà vantare il diritto di rivalsa nei confronti di tutti gli altri.

Articolo 68
Rimborso tariffe

1. Il rimborso delle tariffe o di parti di esse è dovuto per errato versamento o per ritiro dell'istanza quando non è stato emesso il relativo provvedimento autorizzatorio.

Articolo 69
Rimborsi a seguito di estumulazione straordinaria

1. A seguito di estumulazione straordinaria da loculo o ossario o cinerario è riconosciuto un rimborso della tariffa di concessione versata, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) due terzi della tariffa quando la sepoltura è stata liberata per estumulazione:
- per trasferimento in tomba di famiglia posta nei cimiteri comunali, entro dieci anni dalla data della concessione;
- effettuata entro novanta giorni dalla decorrenza della concessione.

b) un terzo della tariffa quando la sepoltura è stata liberata per estumulazione:
- per trasferimento in tomba di famiglia posta nei cimiteri comunali, da più di dieci anni ma meno di venti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione.

Articolo 70
Rimborso a seguito di rinuncia di concessioni di loculi, ossari o cinerari

1. Nel caso di rinuncia alla concessione di sepolture individuali ai sensi dell'art. 49 è riconosciuto un rimborso di:
a- due terzi della tariffa quando la sepoltura non è stata occupata e non siano trascorsi più di dieci anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione;
b- un terzo della tariffa quando la sepoltura non è stata occupata e siano trascorsi più di dieci anni ma meno di venti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione.
2. Il rimborso è escluso nei casi diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Articolo 71
Rimborso per rinuncia della concessione di aree cimiteriali per tombe di famiglia

1. Nel caso di rinuncia ai sensi dell'art. 48 qualora sull'area non sia stato realizzato alcun manufatto, il Comune può riconoscere un rimborso del 70 % del corrispettivo versato per il diritto di concessione, se la rinuncia avviene entro 5 anni dalla stipula. Decorso tale termine dalla concessione non è dovuto alcun rimborso.
2. Qualora siano state realizzate opere parziali, non ultimate e non utilizzabili, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta del 50%, salvo diversa quantificazione effettuata dal Responsabile del servizio in relazione ai costi di ripristino dell'area o all'eventuale utilità delle opere per il Comune.
3. Il rimborso è riconosciuto esclusivamente qualora non sia mai avvenuta alcuna tumulazione o altra utilizzazione della concessione, l'area venga restituita nella piena disponibilità del Comune e non sia stato avviato un procedimento di decadenza della concessione.
4. Sono esclusi dal rimborso i diritti di segreteria, le imposte, le spese contrattuali, gli oneri tecnici e ogni altra somma corrisposta a titolo diverso dal corrispettivo della concessione.

Articolo 72
Servizi gratuiti

1. Per coloro la cui sepoltura è ammessa ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento, i seguenti servizi sono gratuiti:

a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e il trasporto dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione di cadavere a seguito di incidente sulla pubblica via nel territorio del Comune, su ordine dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
d) l'inumazione nei casi di indigenza del defunto;
e) l'esumazione nei casi di indigenza del defunto o quando vi sia disinteresse da parte dei familiari, ai sensi dell'articolo 74 del presente Regolamento, o in presenza di salme di sconosciuti;
f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto d);
g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune e in natura;
i) l'iscrizione nel registro della cremazione;
l) la fornitura di feretri per inumazione o cremazione nei casi indicati al precedente punto d);
m) il trasporto nei casi d'indigenza del defunto.

Articolo 73
Indigenza e disinteresse

1. S'intende indigenza l'appartenenza ad un nucleo familiare che si trova al di sotto della soglia di povertà attestata dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Martellago.
2. S'intende disinteresse il comportamento non equivoco e persistente, di non provvedere o non voler procedere spontaneamente, assunto dai familiari aventi titolo a disporre del cadavere o dei resti mortali.

Capo II
Disposizioni finali

Articolo 74
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Salvo quanto espressamente previsto, il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria è abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Se non diversamente stabilito, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento si applica l'articolo 86 dello Statuto comunale.

Articolo 75
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc., o agisca per far valere un diritto, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi titolo.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 76
Disciplina delle concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso se reperibile o, in assenza, in quello specificato nel regolamento vigente all'epoca.
2. Nel caso di concessioni di loculi o ossari, che decorrano dalla data di tumulazione e questa non sia individuata o individuabile dai registri cimiteriali o da altra documentazione si dovrà fare riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione stesso.
3. In assenza del contratto la decorrenza della concessione coincide con la data di tumulazione della salma, se conosciuta, oppure dalla data della morte.

Articolo 77
Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in materia.
2. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva.